

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 15 del 9 Agosto 2022

Modifiche alle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 10/2022, adeguamento termini procedurali della ricostruzione privata ed attività connesse all'assistenza alla popolazione.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"* ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia;
- le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1/2012 e n. 3/2012 ed in particolare l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 1/2012 che ha autorizzato il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati dal sisma, ad assegnare, nei limiti e secondo i parametri ivi indicati, un contributo ai nuclei familiari sgomberati dall'abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma;
- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, recante *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012."*;
- l'art. 1 comma 459 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"* con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 fino al 31 dicembre 2022;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;

- il Protocollo del 5 febbraio 2013, sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e gli Ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 riportante l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;
- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (20G00206)*";
- il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 "*misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*";
- il Decreto del Ministero del Lavoro n. 143 del 25 giugno 2021 "*Congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e privati*";
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";
- il ddl "*Delega al Governo per l'adozione del Codice della ricostruzione*" approvato con modifiche dal Consiglio dei ministri il 21 gennaio 2022;
- il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 2022, n. 51, recante "*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*", ed in particolare l'art. 10-quater, con cui prorogato al 31.12.2023 il termine per l'utilizzo dei contributi per imprese agricole ed agroindustriali assoggettate alla disciplina aiuti di cui all'art. 3-bis c. 4-bis d.l. 95/2012;
- il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*";

Viste, altresì le DGR:

- n. 602 del 21 aprile 2022: "*Approvazione dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna, annualità 2022*";
- n. 1288 del 27 luglio 2022: "*Approvazione infrannuale dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) di seguito denominato "Aggiornamento infrannuale del prezzario 2022"*";

Richiamate le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 46 del 24 settembre 2012 *“Misure relative agli obblighi per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l’iscrizione e versamenti alla Casse Edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 66 del 7 giugno 2013 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti a beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 119 del 11 ottobre 2013 *“Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”*;
- n. 14 del 21 marzo 2016 *“Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 12 del 23 maggio 2018 *“Nuove disposizioni per l’ammissione delle domande a contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all’Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche dell’ordinanza commissariale n. 20 dell’8 maggio 2015 e smi. Modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi”*;

- n. 24 del 12 ottobre 2018 *“Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo”*;
- n. 33 dell’11 dicembre 2018 *“Modifiche all’ordinanza 24 del 12 ottobre 2018”*;
- n. 23 del 30 luglio 2019 *“Disposizioni relative alla concessione di contributi per il pagamento dei maggiori interessi maturati entro il 31/12/2019, in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna”*;
- n. 3 del 14 febbraio 2022 *“Ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi”*;
- n. 10 del 20 maggio 2022 *“Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali”*;

Richiamate altresì le seguenti ordinanze commissariali intervenute in particolare in merito alle misure di assistenza alla popolazione:

- n. 17 del 2 agosto 2012 *“Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex DL 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DI.COMA.C”*;
- n. 23 del 14 agosto 2012 *“Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”*;
- n. 24 del 14 agosto 2012 *“Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione e per affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012”*, come parzialmente rettificata e modificata con successiva ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012, con la quale è stata anche disposta la relativa provvista pari ad € 39.200.000,00 a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012;
- n. 25 del 14 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”*;
- n. 22 del 22 febbraio 2013 *“Integrazione della provvista finanziaria prevista dall’ordinanza commissariale n. 24 del 14 agosto 2012 a copertura del “nuovo contributo per l’autonoma sistemazione”*”, con la quale è stata disposta, a valere sul Fondo in questione, l’integrazione per € 35.000.000,00 della provvista di cui alla precedente ordinanza commissariale n. 24/2012, necessaria ad assicurare fino al 31 maggio 2013 la copertura finanziaria dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- n. 64 del 6 giugno 2013 *“Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 giugno 2013 del nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”*, con la quale è stata prevista, a valere sul medesimo Fondo, la provvista di € 55.000.000,00 a copertura dei suddetti contributi;

- n. 19 dell'8 maggio 2015, *“Quantificazione di un'ulteriore provvista finanziaria a copertura dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* con la quale è stata integrata la provvista finanziaria con la ulteriore somma di euro 6.500.000,00;

- n. 20 dell'8 maggio 2015 *“Approvazione delle “Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione”* con la quale: – si è provveduto alla revisione delle condizioni e delle modalità per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione ed in particolare, per quanto qui rileva, alla sostituzione del NCAS - che cessa il 30 giugno 2015 - con, a seconda dei casi che ricorrono, il Contributo per il canone di locazione (CCL) o il Contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA) decorrenti pertanto dal 1 luglio 2015 ed erogabili con cadenza trimestrale; – si è stabilito che agli oneri, stimati in Euro 6.000.000,00, per la copertura finanziaria dei suddetti contributi (CCL e CDA) si farà fronte a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione;

– n. 39 del 6 agosto 2015 *“Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20/2015 recante in oggetto “Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione”*”;

- n. 58 dell'11 dicembre 2015 *“Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20/2015 e smi “Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione”*”;

- n. 12 del 23 maggio 2018 *“Nuove disposizioni per l'ammissione delle domande di contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20 dell'8 maggio 2015 e smi. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi”*;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Rilevato che:

- a distanza di anni dagli eventi sismici, la disciplina connessa al processo di ricostruzione deve necessariamente modificarsi al fine di cogliere necessità e peculiarità tipiche di un processo in corso di completamento, comunque in aderenza all'evoluzioni intervenute nel contesto sociale economico e normativo;

- le strutture a supporto dell'azione del Commissario Delegato monitorano la fase di completamento della ricostruzione privata, raccogliendo segnalazioni e quesiti interpretativi formulati rispetto all'inquadramento nelle ordinanze delle peculiari situazioni che si presentano, fisiologicamente, in chiusura ad un processo complesso che vede partecipare privati beneficiari, professionisti, imprese di costruzioni e Pubbliche Amministrazioni;

- le difficoltà economico-produttive determinate dalla crisi politica internazionale e dall'evento pandemico da Covid-19, unitamente alle modificazioni del mercato derivanti dall'aggiornamento delle disposizioni sugli incentivi fiscali per interventi edilizi e le difficoltà gestionali dei rapporti contrattuali tra beneficiari ed imprese appaltatrici, continuano ad avere un forte impatto sull'avanzamento dei residui lavori connessi agli interventi di ricostruzione privata abitativa;

Considerata, con riguardo alle istanze di contributo relative a beneficiari imprese agricole ed agroindustriali e segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018, stante la proroga del termine di utilizzo dei medesimi contributi di cui all'art. 3-bis, c. 4-bis del d.l. 95/2012, l'opportunità di adeguarne la tempistica di ultimazione dei lavori, pur sempre in coerenza con quanto già previsto dalle ordinanze commissariali;

Rilevato in merito alle misure di assistenza alla popolazione che:

- nell'ambito dell'attività di monitoraggio svolta dal Settore gestione finanziaria-amministrativa degli interventi. Rapporti con gli enti locali cratere sisma. Gestione del contenzioso relativo al sisma presso l'Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012, si è evidenziato che a distanza di diversi anni dalla presentazione della domanda per i contributi ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51, 57 e 86/2012 e smi emergono specifiche situazioni in cui i richiedenti o beneficiari dei suddetti contributi, ritengono opportuno rinunciare alla richiesta o al beneficio;

- la suddetta rinuncia impatta anche sulle misure di assistenza alla popolazione qualora i soggetti di cui al punto che precede ne siano beneficiari;

- l'emergenza epidemiologica Covid-19, l'aggravamento della situazione economico-produttiva a seguito della crisi politica internazionale conseguente al conflitto russo-ucraino in corso, nonché le modificazioni del mercato delle costruzioni derivanti dall'aggiornamento delle disposizioni relative al c.d. superbonus 110% hanno fortemente impattato sull'avanzamento dei residui lavori in corso connessi agli interventi di ricostruzione privata abitativa e produttiva, determinando un allungamento dei tempi di realizzazione degli stessi;

- in conseguenza dei suddetti ritardi sono state emesse dal commissario delegato diverse ordinanze che hanno previsto la possibilità per i Sindaci dei comuni interessati di concedere delle proroghe per il termine di fine lavori anche ulteriori rispetto a quanto previsto dalle ordinanze di riferimento;

- attualmente le disposizioni che regolano l'assistenza alla popolazione non disciplinano la durata e i termini per la concessione dei contributi ai nuclei che ricadono in tali fattispecie e le modalità di applicazioni delle eventuali sanzioni;

- l'ammontare delle risorse residue disponibili sugli importi autorizzati con le ordinanze nn. 24/2012, n. 22/2013, n. 64/2013, n. 19/2015, n. 20/2015, n. 43/2016 e n. 35/2019, per la copertura degli oneri relativi al contributo per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA) risultano non sufficienti per coprire i fabbisogni attualmente residui;

Considerato altresì che:

- le ordinanze n. 64/2013 e n. 20/2015, prevedono l'impossibilità di mantenere in assistenza i nuclei che non si impegnano a rientrare nella abitazione occupata alla data del sisma e che quindi hanno perso il legame con essa;

- la citata ordinanza n. 20/2015 e smi ha previsto la prosecuzione delle misure di assistenza alla popolazione soltanto per i nuclei con percorso di rientro che hanno sottoscritto l'impegno a rientrare nell'abitazione sgomberata a seguito degli eventi sismici dopo il ripristino dell'agibilità degli stessi;

- si rende necessario programmare le risorse a copertura del fabbisogno previsto fino allo scadere dello stato d'emergenza per l'erogazione dei contributi, a favore dei nuclei familiari aventi diritto, per il canone di locazione (CCL), per il disagio abitativo (CDA);

Dato atto che il Fondo per la ricostruzione previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, presenta la necessaria disponibilità.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- declinare ulteriormente le casistiche per le quali è possibile accedere all'incremento del contributo, una tantum ed eccezionale, previsto dall'ord. 10/2022 a copertura dei maggiori costi derivanti dal c.d. "caro materiali", disciplinando in merito alle asseverazioni da prodursi in "prima fase" per i cantieri che, attualmente, risultano in contingente necessità di subentro di nuova impresa affidataria non ancora risoltasi con l'identificazione di un nuovo contraente;

- definire, attraverso la pubblicazione di una modulistica dedicata, le informazioni indispensabili da rendersi, ai sensi dell'ordinanza 10/2022 in merito all'avanzamento del cantiere, anche al fine di agevolare ed accelerare l'attività istruttoria in capo all'Ente Locale rispetto a dette asseverazioni;

- definire, in ragione delle innovazioni introdotte alla disciplina dell'ordinanza 10/2022, un nuovo termine ultimo per il deposito delle asseverazioni da prodursi in "prima fase", valido per tutti i richiedenti le cui istanze siano formulate, attraverso piattaforma MUDE, in relazione ai contributi concessi ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e 66/2013 e smi;

- armonizzare la disciplina relativa alla tempistica di ultimazione dei lavori per le istanze di contributo relative a beneficiari imprese agricole ed agroindustriali e segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018, stante la proroga del termine di utilizzo dei medesimi contributi di cui all'art. 3-bis, c. 4-bis del d.l. 95/2012 e le peculiari modalità di proroga dei termini di ultimazione dei lavori concesse ai sensi dell'ord. 3/2022;

- specificare quanto ulteriormente da depositarsi in occasione dell'istanza di erogazione del saldo, per i cantieri di più recente attivazione ed in ragione dell'importo delle opere, stante gli adempimenti in capo al committente privato, in termini di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, disciplinati dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 143 del 25 giugno 2021;

- disciplinare la prosecuzione o meno delle misure di assistenza alla popolazione per le fattispecie derivanti dalle sopra richiamate rinunce e proroghe straordinarie per il termine degli interventi beneficiari di contributi ai sensi delle ordinanze commissariali 29, 51 e 86/2012 e smi, e gli eventuali termini per applicazione delle sanzioni relative al mancato rientro in abitazione come previsto dall'ordinanza 20/2015 e smi;

- stabilire i termini per la conclusione dei lavori nei casi in cui il richiedente o beneficiario dei contributi per la ricostruzione ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51, 57 e 86/2012 e smi, beneficiario anche di una misura di assistenza alla popolazione, intenda rinunciare alla

richiesta o al contributo, e conseguentemente l'applicazione delle sanzioni nel caso di mancato rispetto di suddetti termini;

- prevedere, nelle more della definizione della disciplina relativa al rientro nel regime ordinario, che la concessione dei contributi per l'assistenza alla popolazione, in coerenza con i con quanto stabilito dall'ordinanza commissariale n. 3/2022 per la ricostruzione privata Mude, restino di esclusiva competenza dei Sindaci dei Comuni nel cui territorio è ubicato l'immobile danneggiato, i quali nell'ambito della propria autonomia decisionale e responsabilità continuano ad applicare criteri, modalità ed obblighi previsti dalle ordinanze commissariali;

- quantificare in € 1.000.000,00 l'integrazione della provvista finanziaria a copertura dei contributi per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA), a favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Art. 1

Proroga dei termini di presentazione dell'istanza ed ulteriori disposizioni per il riconoscimento dell'incremento di contributo previsto dall'ord. 10/2022, in relazione ai contributi concessi ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e 66/2013 e smi.

1. All'art. 2 dell'ord. 10 del 10 maggio 2012:

a) al comma 1:

1) le parole: *"Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza"* sono sostituite con le parole: *"Entro il 30 settembre 2022"*;

2) è aggiunto il seguente periodo: *"In caso di contingente necessità di subentro di nuova impresa affidataria non ancora risoltasi con l'identificazione di un nuovo contraente, entro il medesimo termine indicato al periodo precedente, sulla base dello stato di consistenza delle lavorazioni ultimate dall'impresa uscente come certificato dal direttore dei lavori, in luogo della dichiarazione rispetto all'intervenuto accordo di modifica del prezzo del contratto d'appalto, il medesimo DL attesta l'intervenuta revisione in aumento del computo metrico estimativo relativo alle lavorazioni ancora da eseguirsi, elaborata ai fini dell'individuazione dell'impresa subentrante"*;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. A fini di adeguamento e celerità istruttoria, le asseverazioni di cui al comma 1 dovranno essere presentate secondo il modello pubblicato nella sezione "Dopo il terremoto" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna." Le richieste già formulate dovranno essere completate attraverso il deposito del modello di asseverazione predisposto;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per i beneficiari rientranti tra le imprese agricole e le agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato UE la dichiarazione asseverata di cui al precedente comma 1 dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2022. Il termine del 30 settembre 2022 di deposito della dichiarazione asseverata del direttore dei lavori si applica, altresì, a tutti i beneficiari il cui contributo configura aiuto di stato ai sensi dell’ordinanza n. 14/2016 art. 9 commi 1, 2 e 3.”

Art. 2

Proroga dei termini per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018.

1. Per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze nn. 12 e 24/2018 i termini per l’ultimazione dei lavori e la consegna al Comune di tutta la documentazione a consuntivo indicata all’art. 8 delle ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi, da ultimo definiti dall’art. 1 dell’ordinanza n. 10 del 29 marzo 2021, sono prorogati al 31/05/2023, ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 10-quater del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, conv. in legge n. 51 del 20 maggio 2022. Suddetto termine del 31/05/2023 si applica qualora non siano già decorsi i termini di ultimazione dei lavori previsti dall’art. 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, nonché eventuali proroghe concesse ai sensi dell’ord. 3/2022.

Art. 3

Attestazione di congruità della manodopera

1. Per gli interventi di ricostruzione *privati* di importo pari o superiore ad euro settantamila di cui all’art. 2 del Decreto Ministero del Lavoro nr.143 del 25 giugno 2021, per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata dal 1° novembre 2021, come previsto al medesimo decreto all’art. 6 comma 1, l’attestazione di congruità da dimostrarsi *“prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente”* deve essere presentata contestualmente al deposito dell’istanza per l’erogazione del contributo a saldo. Rimangono inalterate le verifiche di regolarità contributiva, in capo ai Comuni, preventive all’erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo, come disposte ai sensi dell’art. 8 - *Erogazione del contributo* di cui alle ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi.

Art. 4

Rinuncia alla domanda o al contributo concesso ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51, 57 e 86/2012 e smi e rinuncia al contributo per l’assistenza alla popolazione

1. I richiedenti che abbiano presentato domanda di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51, 57 e 86/2012 e smi che intendano rinunciare alla richiesta e i beneficiari destinatari di

ordinanza di concessione di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51, 57 e 86/2012 e smi che intendano rinunciare al beneficio dovranno presentare apposita dichiarazione che comporta automaticamente anche la rinuncia alla misura di assistenza alla popolazione di cui sono beneficiari.

2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui al comma 6 i soggetti che hanno presentato rinuncia ai sensi del comma 1 dovranno completare i lavori entro 8 mesi, per gli immobili classificati B, 24 mesi, per gli immobili classificati E₀, 36 mesi per gli immobili classificati E₁, E₂ ed E₃, decorrenti dalla data di presentazione della rinuncia e dimostrare l'avvenuto rientro ai sensi del comma 5, sottoscrivendo apposita conferma di dichiarazione di impegno.

3. Qualora i beneficiari di cui al comma 1 abbiano ricevuto l'erogazione di almeno un SAL dovranno provvedere alla restituzione delle somme percepite comprensive di interessi e spese ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legge n. 95/2012.

4. I soggetti che presentano la rinuncia di cui al comma 1:

- a) se beneficiari di CCL/CDA, non avranno più diritto a percepire il contributo dalla data di presentazione della rinuncia;
- b) se beneficiari di un alloggio in affitto ai sensi dell'ordinanza n. 26/2014 dovranno provvedere a rilasciare l'immobile entro 30 giorni dalla data di revoca dell'assegnazione disposta dal Sindaco, che deve essere disposta entro 20 giorni dalla data di presentazione della rinuncia;
- c) se beneficiari di un PMRR dovranno provvedere a rilasciare il modulo entro 60 giorni dalla data di presentazione della rinuncia.

Il mancato rilascio degli immobili e dei moduli entro i termini di cui ai punti b) e c) comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 8 lettere b) e c).

5. I beneficiari delle misure di assistenza alla popolazione che hanno presentato la rinuncia di cui al comma 1 dovranno dimostrare l'avvenuto rientro nell'abitazione al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità da completarsi entro i termini di cui al comma 2. Entro il termine perentorio di 6 mesi - salvo proroga fino a un massimo di ulteriori 6 mesi concessi dal Comune - decorrenti dalla data di fine lavori e di ripristino dell'agibilità, attestata dal tecnico di parte, almeno uno dei componenti del nucleo familiare beneficiario della forma di assistenza deve:

- a) rientrare nell'abitazione e richiedere/denunciare contestualmente al Comune il trasferimento nella stessa della residenza anagrafica;
- b) produrre al Comune i contratti dei servizi di fornitura e i consumi effettivi relativi ad un periodo non inferiore a 3 mesi. I contratti devono essere intestati ad uno o più componenti del nucleo familiare rientrati nell'abitazione e beneficiari della forma di assistenza. È ammessa la produzione dei soli consumi effettivi, nel caso in cui il nucleo dichiarati di avere smarrito i relativi contratti sottoscritti in data antecedente al sisma.

6. Il mancato rispetto dei termini per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 2 e per la dimostrazione dell'avvenuto rientro di cui al comma 5 comporta:

- a) per i beneficiari di CCL o CDA l'obbligo di restituzione del CAS dal 1 agosto 2013 o, se successiva, dalla data di percezione dello stesso, nonché alla restituzione del CCL o CDA dal 1 luglio 2015 o, se successiva, dalla data di percezione dello stesso;
- b) per i beneficiari di alloggi in affitto ai sensi dell'ordinanza n. 26/2014 l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte dal Commissario che saranno calcolate a decorrere dal 1° luglio 2015 o, se successiva, dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione;
- c) per i beneficiari di PMRR l'applicazione della sanzione di cui al punto 11bis) dell'ordinanza n. 85/2012 dal 1° luglio 2015.

7. Qualora i richiedenti o beneficiari abbiano già presentato rinuncia alla domanda o al beneficio concesso di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, se beneficiari di una misura di assistenza alla popolazione, dovranno formalizzarla nuovamente con le modalità stabilite ai sensi del comma 8 entro il 31 ottobre 2022. La mancata conferma della rinuncia ai sensi del presente comma comporterà l'interruzione del diritto alla misura di assistenza beneficiata dalla data del 31 ottobre 2022 e l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 6.

8. Le modalità di presentazione delle rinunce e conferma di dichiarazione di impegno saranno definite con successivo atto notificato ai comuni tramite Posta Elettronica Certificata e pubblicato sul sito istituzionale del Commissario in calce alla presente ordinanza.

9. Le rinunce di cui al comma 1, qualora non ricadano nella tipologia di cui al comma 7, dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/12/2022, eventuali rinunce successive al suddetto termine comporteranno l'immediata interruzione del diritto alla misura di assistenza beneficiata e l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 6.

10. Le rinunce presentate ai sensi del comma 1 in assenza di conferma di dichiarazione di impegno all'esecuzione dei lavori e al rientro nell'abitazione nei termini di cui ai commi 2 e 5 comporteranno l'interruzione del diritto alla misura di assistenza beneficiata dalla data della rinuncia e l'immediata applicazione delle sanzioni di cui al comma 6.

11. I Comuni provvederanno a comunicare e trasmettere i provvedimenti di presa d'atto delle rinunce di cui al presente articolo al Settore gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e gestione dei contratti dell'Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012 al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Art. 5

Contributi per l'assistenza alla popolazione e ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi

1. Nelle more della definizione della disciplina relativa al rientro nel regime ordinario, in coerenza con quanto stabilito dall'ordinanza commissariale n. 3/2022 per la concessione ed erogazione dei contributi disciplinati dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi per il completamento degli interventi e la definitiva conclusione delle connesse attività di ricostruzione, la gestione delle misure di assistenza alla popolazione restano di esclusiva competenza dei Sindaci dei Comuni nel cui territorio è ubicato l'immobile danneggiato, i quali nell'ambito della propria autonomia decisionale e responsabilità continuano ad applicare criteri, modalità ed obblighi previsti dalle ordinanze commissariali nn. 64/2013 e 20/2015 e

smi, nonché ogni altra connessa previsione di cui alle ordinanze commissariali, anche nella valutazione e conseguente autorizzazione di eventuali proroghe motivate dei relativi termini.

Art. 6

Integrazione della provvista finanziaria a copertura dei contributi, fino allo scadere dello stato di emergenza, per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA) dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

1. La provvista finanziaria necessaria ad assicurare, fino allo scadere dello stato di emergenza, la copertura dei contributi per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA) per la sistemazione temporanea dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è incrementata di Euro 1.000.000,00, a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)